

## **TI\_GERICHTE 60.2015.40 vom 2. März 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-03-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2015.40](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2015.40)

FR: TI\_GERICHTE 60.2015.40 du 2 mars 2015

IT: TI\_GERICHTE 60.2015.40 del 2 marzo 2015

### **Regeste**

Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI quale istante

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Con ulteriore decreto di accusa 20.11.2007 il procuratore pubblico Nicola Respini ha posto in stato d'accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena detentiva di dieci giorni, in applicazione dell'art. 41 cpv. 1 CP, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili al competente foro per le loro pretese di natura civile, siccome ritenuto colpevole di furto " per avere, ad \_\_\_\_\_ la notte 26/27 settembre 2006, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto: 1.1. a danno della \_\_\_\_\_ una cassetta postale del valore di CHF 1'000.00 (recuperata e restituita alla parte civile); 1.2. a danno del Comune \_\_\_\_\_ una bacheca con la planimetria del Comune del valore di CHF 3'000.00 (recuperata e restituita alla parte civile); ", nonché di danneggiamento " per avere, ad \_\_\_\_\_ la notte 26/27 settembre 2006, al fine di commettere i reati descritti al punto precedente, intenzionalmente danneggiato: 2.1. a danno della \_\_\_\_\_ il sostegno della cassetta postale, 2.2. a danno del Comune \_\_\_\_\_ i due montanti in metallo zincato di forma quadrata che sostenevano la bacheca; (danni non quantificati dalle parti civili) " (DA \_\_\_\_\_), al quale con scritto 4/5.12.2007 IS 1 ha interposto formale opposizione. Il 29.09.2008 il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha dichiarato IS 1 autore colpevole di furto e danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel DA \_\_\_\_\_ e lo ha condannato, in contumacia, all'esecuzione di quaranta ore di lavoro di pubblica utilità da effettuare, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili al competente foro per le pretese di corrispondente natura (inc. \_\_\_\_\_). Il 13.01.2010 il giudice dell'applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi, in applicazione dell'art. 39 CP, ha commutato la summenzionata pena in dieci giorni da espiare (inc. \_\_\_\_\_).

#### **E. 3**

Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, dei suoi incarti penali (ndr. archiviati presso la Pretura penale), " (...), più precisamente tutto ciò che riguarda la mia persona, sentenze, denunce, ecc. ", allegando parimenti una fotocopia della sua carta d'identità, senza però indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta (istanza 28/30.01.2015, doc. CRP 1.a). Come esposto in entrata, la Pretura penale non ha formulato osservazioni in merito all'istanza. Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nei summenzionati procedimenti penali nel frattempo archiviati, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) ai medesimi.

#### **E. 4**

L'art. 62 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall'1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione ".

#### **E. 5**

Nel presente caso, pur essendo stato l'istante parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) nei due procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall'art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l'art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell'11.03.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l'interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell'8.11.1994, p. 19). Lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.

#### **E. 6**

Nella fattispecie in esame – nonostante non abbia precisato i motivi alla base della sua richiesta – appare pacifico l'interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l'art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione degli atti istruttori essenziali dei sum-menzionati procedimenti penali nel frattempo archiviati, segnatamente delle decisioni/dei decreti di cui agli incarti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ della Pretura penale, poiché l'hanno interessato personalmente in veste di parte. Di conseguenza il decreto di accusa 12.01.2001 (DAP \_\_\_\_\_), il decreto di accusa 9.12.2002 (DAP \_\_\_\_\_), il verbale del dibattimento 17.02.2003 (AI 5 – inc. \_\_\_\_\_), la sentenza 17.02.2003 (AI 6 – inc. \_\_\_\_\_), rispettivamente il decreto di accusa 20.11.2007 (DA \_\_\_\_\_), il verbale del dibattimento 29.09.2008 (AI 17 – inc. \_\_\_\_\_), la sentenza 29.09.2008 (AI 19 – inc. \_\_\_\_\_) e la decisione 13.01.2010 del giudice dell'applicazione della pena (inc. \_\_\_\_\_ / AI 26 – inc. \_\_\_\_\_) vengono trasmessi, in copia, all'istante unitamente alla presente decisione.

#### **E. 7**

L'istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai citati procedimenti penali nel frattempo archiviati. Per questi motivi, visto l'art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente  
La cancelliera